

Consiglio Regionale
della Puglia

I Commissione Consiliare Permanente
Materie di competenza: Programmazione

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 2 del 7.2.1984

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 7.2.1984 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 2.2.1984

- D.d.L. "Modifica alla legge regionale 7.1.1984 n.1 - Determinazione della tas sa regionale di circolazione".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:


4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Morea, Sala, Lia, Di Gioia, Abbati.

contrari: Bellifemine

di astensione: Rossi, Ricciato, Bortone.

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Morea



*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

DECISIONE N.2 DEL 7/2/1984

D.D.L. "MODIFICHE ALLA L.R. 7.1.1984 N.1 - DETERMINAZIONE DELLA
TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE"

Relatore: Prof. Leonardo Morea

Materie di competenza: Programmazione - Bilancio - Finanze - Tributi - Statuto Regione Puglia ed altre materie istituzionali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

R E L A Z I O N E

D.d.L. "Modifiche alla L.R. 7 gennaio 1984 n.1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione".

Collegli consiglieri,
com'è noto la Regione, con la legge n.1 del 7 gennaio 1984, ha inteso adeguarsi ad una decisione adottata da tutte le Regioni a statuto ordinario al fine di rivalutare le somme riscosse per tassa di circolazione, i cui ammontari erano fermi a quelli definiti dalla legge regionale 13/1/1972 n.1.

Tuttavia per un insieme di circostanze di varia natura, fra cui non ultima la forzata inattività delle Commissioni consiliari per effetto della crisi politica del 1983 e una difficoltà nel far conoscere per tempo la legge agli utenti e agli organismi preposti, la legge regionale ha registrato difficoltà e scompensi nella sua primissima applicazione, suscitando la fondata protesta dei cittadini e dell'opinione pubblica in generale, fra cui la stampa.

Si è reso necessario, pertanto, procedere con rapidità ad una modifica della normativa e alla introduzione di norme di sanatoria, al fine sia di consentire termini realisticamente più accettabili per il pagamento delle maggiorazioni di aliquota previste dalla legge regionale, sia di rimborsare le sovrattasse eventualmente pagate per scadenza di termini dai cittadini, non certo per la loro responsabilità.

In occasione della presente modifica alla legge, si è anche ritenuto utile modificare la tipologia di veicoli

./.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

soggetti all'ulteriore maggiorazione di aliquota del 5%, in modo da sottoporre al pagamento della stessa non più tutti gli autoveicoli di potenza superiore a 25 cavalli fiscali, ma solo le autovetture di potenza superiore a 25 cavalli fiscali. Questa ulteriore modifica è dovuta al fatto che è opportuno esentare i veicoli usati per attività di lavoro (commercio, etc.), come del resto è stato già fatto dalla gran parte delle Regioni dopo una prima applicazione della legge estesa a tutti gli autoveicoli.

La I Commissione ha espresso sul d.d.l. della Giunta regionale parere favorevole a maggioranza dei voti dei commissari presenti, introducendo alcune modifiche al fine di rendere più perspicuo il tenore delle norme.

(Prof. Leonardo Morea)

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

.d.l. "Modifica alla L.R. 7 gennaio 1984 n.1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione"

rticolo Unico

Al secondo comma, il punto .3 è sostituito nel modo che segue:

) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali.

Il terzo comma è così sostituito:

e norme di cui al presente articolo si applicano a partire al 1° gennaio 1984 e gli importi relativi dovranno essere versati entro il 30 giugno 1984.

Coloro che avessero versato l'aliquota della tassa regionale di circolazione, maggiorata alle sanzioni previste a norma di legge, possono inoltrare domanda di restituzione, relativamente all'importo delle sole sanzioni, al Presidente della Giunta regionale.

Modifiche apportate dalla Commissione al D.d.L. "Modifica alla L.R. 7 gennaio 1984 n.1 - Determinazione della tassa regionale di circolazione"

Articolo Unico

1. Il punto 3) del secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 7/1/1984 n.1 è sostituito dal seguente:

"3) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali".

2. Il terzo comma dell'articolo unico della predetta legge n.1/1984 è sostituito dal seguente:

"Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1984; i relativi importi devono essere versati in occasione del primo pagamento utile per tassa di circolazione effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

3. Hanno diritto al rimborso, previa presentazione di apposita istanza indirizzata al Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di sessanta giorni a partire da quello di entrata in vigore della presente legge:

a) limitatamente all'importo corrispondente alla sola sovratassa, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già versato l'integrazione della tassa regionale di circolazione, aggiornata secondo le disposizioni della predetta legge n.1/1984 e maggiorata della sovratassa prevista per legge;

./.

AWM

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

b) limitatamente all'importo corrispondente alla sola maggiorazione del 5% di cui alla predetta legge n.1/1984, coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno già versato la maggiorazione in qualità di possessori di autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali, purchè non appartenenti alla categoria delle autovetture.

Amy